

Circolare informativa – area tributaria

Virus Corona – Legge provinciale 8 maggio 2020

Il Consiglio ha approvato nella notte la legge che determina le misure per il contenimento del contagio del Coronavirus e “la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali”.

Nuova legge in vigore da oggi pomeriggio

La nuova legge prevede la libertà di movimento sul territorio regionale senza autocertificazioni. A decorrere dall'entrata in vigore è prevista la ripresa delle attività economiche, con la riapertura delle attività commerciali, produttive industriali e artigianali. A decorrere dall'**11 maggio**, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, possono riaprire “le attività inerenti **servizi alla persona**, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti” ed anche i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Il 25 maggio è invece la data fissata per la riapertura delle strutture ricettive presenti sul territorio provinciale.

Con quattro articoli e in circa 50 pagine, la legge fissa modi e tempi della ripartenza. Nell'articolato vi sono le norme generali a cui tutti si devono attenere in particolare nel settore delle attività economiche. Negli allegati sono dettagliatamente descritti tutti i protocolli di sicurezza concordati con le parti sociali. Di seguito una sintesi delle misure più importanti.

Gli spostamenti dei cittadini

La nuova legge dispone quindi che negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservino il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale e vadano utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone, compreso lungo marciapiedi e passeggiate, e, sempre, nei luoghi chiusi. Gli spostamenti, all'interno del territorio provinciale, sono liberi. In Trentino continuano a valere le norme nazionali e ad essere dunque necessaria l'autodichiarazione e una motivazione per gli spostamenti. Gli spostamenti verso altre regioni sono consentiti per ragioni di lavoro, di salute, di assoluta urgenza e per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa statale. Ad una distanza da altre persone inferiore ai due metri è obbligatorio l'uso delle mascherine e, anche con i dispositivi di protezione, va tenuta la distanza di un metro.

Economia

Oltre alle norme generali che si applicano a tutte le attività economiche, la legge prevede anche norme specifiche che si applicano a ciascun settore interessato. La ripresa di tutte le attività economiche è subordinata al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno due metri tra le persone, alla copertura di bocca e naso per il personale e i clienti in caso di

contatti inferiori ai due metri e al rispetto delle norme igieniche e di pulizia. Nelle aree di ingresso e di uscita, nei servizi igienici e nel maggior numero possibile di posti deve essere messo a disposizione del disinfettante.

La regola di 1/10

Per evitare una densità di persone troppo elevata nelle stanze e nelle aree, alle attività economiche si applica la cosiddetta regola di 1/10, secondo la quale viene definito un rapporto tra superficie e numero massimo possibile di persone. I proprietari o gli utenti delle aree sono obbligati a garantire la disponibilità di dieci metri quadrati di spazio per persona. Questo è l'unico modo per evitare affollamenti e consentire a ciascuno di osservare la regola della distanza. La regola di 1/10 non viene applicata nel settore della ristorazione.

Commercio al dettaglio

Tutti i negozi e le attività commerciali possono riprendere l'attività con l'entrata in vigore della legge. Si prescrive l'uso di guanti monouso principalmente alla vendita e all'acquisto di alimenti. Le aree di cassa devono essere separate con un dispositivo di protezione. L'accesso al negozio deve essere scaglionato. Gli orari di apertura possono essere prolungati a questo scopo fino al massimo alle ore 22. Ad eccezione dei piccoli negozi fino a 50 metri quadri, si applica la regola di 1/10. Ciò significa che in un negozio al dettaglio può essere presente un solo cliente ogni 10 metri quadri.

Professioni della cura alla persona

I saloni di parrucchiere e i saloni di bellezza possono riprendere le attività a partire dall'11 maggio. Poiché in questi casi operatore e cliente si trovano a meno di un metro di distanza l'uno dall'altro per un periodo di tempo più lungo, il primo deve utilizzare una maschera FFP2. Questo requisito è generalmente previsto in generale in tutte le situazioni di prossimità. Personale e clienti non devono avere febbre, da misurarsi sul posto. Entrambi devono utilizzare guanti monouso.

Commercio, industria e edilizia

Le attività produttive sono già generalmente consentite e i lavori nei cantieri sono già in corso. Anche in questo caso si applicano le norme generali della legge. Secondo la nuova legge provinciale, in futuro si distinguerà tra tre zone, una zona verde (lavoro all'aperto a più di tre metri di distanza tra i lavoratori, veicolo aziendale con un dipendente), una zona gialla (zona parzialmente coperta e ben ventilata ad almeno un metro di distanza, veicolo aziendale con più dipendenti) e una zona rossa (lavoro in interni non ventilati, sospetto contagio da coronavirus di un dipendente). Tranne che nella zona verde, la protezione della bocca è obbligatoria ovunque. Il datore di lavoro è tenuto a misurare giornalmente la temperatura corporea di ogni lavoratore prima di entrare nel cantiere o a far confermare l'assenza di febbre mediante autodichiarazione. Inoltre, ci sono obblighi di disinfezione per i lavoratori e per i servizi igienici del cantiere.

Gastronomia

L'11 maggio anche la gastronomia può riaprire. Nei ristoranti e nei bar non sono ammessi più ospiti di quanti siano i posti a sedere. I tavoli devono essere disposti in modo che la distanza tra le persone sia di due metri. I membri della stessa famiglia che vivono insieme sono esenti da questa regola. La distanza può essere minore se tra le persone vengono

installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il contagio tramite le goccioline veicolo dell'infezione. Solo a tavola si può fare a meno della protezione respiratoria. Il personale di servizio deve utilizzare maschere di tipo FFP2. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'uso della toilette.

Strutture ricettive

Nel caso delle strutture ricettive turistiche, la regola di 1/10 si applica alle aree comuni, ad eccezione delle sale da pranzo. Le piscine all'aperto possono riaprire, mentre non possono farlo le piscine coperte e le saune - a meno che lo stabilimento non sia una cosiddetta "Covid-Protected-Area", dove tutti i dipendenti e gli ospiti sono testati per la Covid-19. Chi si serve al buffet deve coprirsi la bocca e il naso.

Merano, 8 maggio 2020

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it